

Cari Componenti del Tribunale della Rota Romana!

SONO lieto di incontrarvi ancora una volta per l'inaugurazione dell'Anno Giudiziario. Saluto cordialmente il Collegio dei Prelati Uditori, ad iniziare dal Decano, Mons. Antoni Stankiewicz, che ringrazio per le parole che mi ha rivolto a nome dei presenti. Estendo il mio saluto ai Promotori di Giustizia, ai Difensori del Vincolo, agli altri Officiali, agli Avvocati e a tutti i Collaboratori di codesto Tribunale Apostolico, come pure ai Membri dello Studio Rotale. Colgo volentieri l'occasione per rinnovarvi l'espressione della mia profonda stima e della mia sincera gratitudine per il vostro ministero ecclesiale, ribadendo, allo stesso tempo, la necessità della vostra attività giudiziaria. Il prezioso lavoro che i Prelati Uditori sono chiamati a svolgere con diligenza, a nome e per mandato di questa Sede Apostolica, è sostenuto dalle autorevoli e consolidate tradizioni di codesto Tribunale, al cui rispetto ciascuno di voi deve sentirsi personalmente impegnato.

Oggi desidero soffermarmi sul nucleo essenziale del vostro ministero, cercando di approfondirne i rapporti con la giustizia, la carità e la verità. Farò riferimento soprattutto ad alcune considerazioni esposte nell'Enciclica *Caritas in veritate*, le quali, pur essendo considerate nel contesto della dottrina sociale della Chiesa, possono illuminare anche altri ambiti ecclesiali. Occorre prendere atto della diffusa e radicata tendenza, anche se non sempre manifesta, che porta a contrapporre la giustizia alla carità, quasi che una escluda l'altra. In questa linea, riferendosi più specificamente alla vita della Chiesa, alcuni ritengono che la carità pastorale potrebbe giustificare ogni passo verso la dichiarazione della nullità del vincolo matrimoniale per venire incontro alle persone che si trovano in situazione matrimoniale irregolare. La stessa verità, pur invocata a parole, tenderebbe così ad essere vista in un'ottica strumentale, che l'adatterebbe di volta in volta alle diverse esigenze che si presentano.

Partendo dall'espressione "amministrazione della giustizia", vorrei ricordare innanzitutto che il vostro ministero è essenzialmente opera di giustizia: una virtù – "che consiste nella costante e ferma volontà di dare a Dio e al prossimo ciò che è loro dovuto" (CCC, n. 1807) – della quale è quanto mai importante riscoprire il valore umano e cristiano, anche all'interno della Chie-

* Vedi alla fine del discorso il commento di M. DEL POZZO, *Caritas in veritate, salva iustitia*.

sa. Il Diritto Canonico, a volte, è sottovalutato, come se esso fosse un mero strumento tecnico al servizio di qualsiasi interesse soggettivo, anche non fondato sulla verità. Occorre invece che tale Diritto venga sempre considerato nel suo rapporto essenziale con la giustizia, nella consapevolezza che nella Chiesa l'attività giuridica ha come fine la salvezza delle anime e "costituisce una peculiare partecipazione alla missione di Cristo Pastore... nell'attualizzare l'ordine voluto dallo stesso Cristo" (Giovanni Paolo II, *Allocuzione alla Rota Romana*, 18 gennaio 1990, in «AAS» 82 [1990], p. 874, n.4). In questa prospettiva è da tenere presente, qualunque sia la situazione, che il processo e la sentenza sono legati in modo fondamentale alla giustizia e si pongono al suo servizio. Il processo e la sentenza hanno una grande rilevanza sia per le parti, sia per l'intera compagine ecclesiale e ciò acquista un valore del tutto singolare quando si tratta di pronunciarsi sulla nullità di un matrimonio, il quale riguarda direttamente il bene umano e soprannaturale dei coniugi, nonché il bene pubblico della Chiesa. Oltre a questa dimensione che potremmo definire "oggettiva" della giustizia, ne esiste un'altra, inseparabile da essa, che riguarda gli "operatori del diritto", coloro, cioè, che la rendono possibile. Vorrei sottolineare come essi devono essere caratterizzati da un alto esercizio delle virtù umane e cristiane, in particolare della prudenza e della giustizia, ma anche della fermezza. Quest'ultima diventa più rilevante quando l'ingiustizia appare la via più facile da seguire, in quanto implica accondiscendenza ai desideri e alle aspettative delle parti, oppure ai condizionamenti dell'ambiente sociale. In tale contesto, il giudice che desidera essere giusto e vuole adeguarsi al paradigma classico della "giustizia vivente" (cfr. Aristotele, *Etica nicomachea*, v, 1132a), sperimenta la grave responsabilità davanti a Dio e agli uomini della sua funzione, che include altresì la dovuta tempestività in ogni fase del processo: «*quam primum, salva iustitia*» (Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, Instr. *Dignitas connubii*, art. 72). Tutti coloro che operano nel campo del Diritto, ognuno secondo la propria funzione, devono essere guidati dalla giustizia. Penso in particolare agli avvocati, i quali devono non soltanto porre ogni attenzione al rispetto della verità delle prove, ma anche evitare con cura di assumere, come legali di fiducia, il patrocinio di cause che, secondo la loro coscienza, non siano oggettivamente sostenibili.

L'azione, poi, di chi amministra la giustizia non può prescindere dalla carità. L'amore verso Dio e verso il prossimo deve informare ogni attività, anche quella apparentemente più tecnica e burocratica. Lo sguardo e la misura della carità aiuterà a non dimenticare che si è sempre davanti a persone segnate da problemi e da sofferenze. Anche nell'ambito specifico del servizio di operatori della giustizia vale il principio secondo cui "la carità eccede la giustizia" (Enc. *Caritas in veritate*, n. 6). Di conseguenza, l'approccio alle persone, pur avendo una sua specifica modalità legata al processo, deve calarsi nel caso concreto per facilitare alle parti, mediante la delicatezza e la sollecitudine,

il contatto con il competente tribunale. In pari tempo, è importante adoperarsi fattivamente ogni qualvolta si intraveda una speranza di buon esito, per indurre i coniugi a convalidare eventualmente il matrimonio e a ristabilire la convivenza coniugale (cfr. *CIC*, can. 1676). Non va, inoltre, tralasciato lo sforzo di instaurare tra le parti un clima di disponibilità umana e cristiana, fondata sulla ricerca della verità (cfr. Instr. *Dignitas connubii*, art. 65 §§ 2-3).

Tuttavia occorre ribadire che ogni opera di autentica carità comprende il riferimento indispensabile alla giustizia, tanto più nel nostro caso. “L’amore – «caritas» – è una forza straordinaria, che spinge le persone a impegnarsi con coraggio e generosità nel campo della giustizia e della pace” (Enc. *Caritas in veritate*, n. 1). “Chi ama con carità gli altri è anzitutto giusto verso di loro. Non solo la giustizia non è estranea alla carità, non solo non è una via alternativa o parallela alla carità: la giustizia è «inseparabile dalla carità», intrinseca ad essa” (*Ibid.*, n. 6). La carità senza giustizia non è tale, ma soltanto una contraffazione, perché la stessa carità richiede quella oggettività tipica della giustizia, che non va confusa con disumana freddezza. A tale riguardo, come ebbe ad affermare il mio Predecessore, il venerabile Giovanni Paolo II, nell’allocuzione dedicata ai rapporti tra pastorale e diritto: “Il giudice [...] deve sempre guardarsi dal rischio di una malintesa compassione che scadrebbe in sentimentalismo, solo apparentemente pastorale” (18 gennaio 1990, in «AAS» 82 [1990], p. 875, n. 5).

Occorre rifuggire da richiami pseudopastorali che situano le questioni su un piano meramente orizzontale, in cui ciò che conta è soddisfare le richieste soggettive per giungere ad ogni costo alla dichiarazione di nullità, al fine di poter superare, tra l’altro, gli ostacoli alla ricezione dei sacramenti della Penitenza e dell’Eucaristia. Il bene altissimo della riammissione alla Comunione eucaristica dopo la riconciliazione sacramentale, esige invece di considerare l’autentico bene delle persone, inscindibile dalla verità della loro situazione canonica. Sarebbe un bene fittizio, e una grave mancanza di giustizia e di amore, spianare loro comunque la strada verso la ricezione dei sacramenti, con il pericolo di farli vivere in contrasto oggettivo con la verità della propria condizione personale.

Circa la verità, nelle allocuzioni rivolte a codesto Tribunale Apostolico, nel 2006 e nel 2007, ho ribadito la possibilità di raggiungere la verità sull’essenza del matrimonio e sulla realtà di ogni situazione personale che viene sottoposta al giudizio del tribunale (28 gennaio 2006, «AAS» 98 [2006], pp. 135-138; e 27 gennaio 2007, «AAS» 99 [2007], pp. 86-91; come pure sulla verità nei processi matrimoniali (cfr Instr. *Dignitas connubii*, artt. 65 §§ 1-2, 95 § 1, 167, 177, 178). Vorrei oggi sottolineare come sia la giustizia, sia la carità, postulino l’amore alla verità e comportino essenzialmente la ricerca del vero. In particolare, la carità rende il riferimento alla verità ancora più esigente. “Difendere la verità, proporla con umiltà e convinzione e testimoniarla nella

vita sono pertanto forme esigenti e insostituibili di carità. Questa, infatti, «si compiace della verità» (1 Cor 13, 6)” (Enc. *Caritas in veritate*, n. 1). “Solo nella verità la carità risplende e può essere autenticamente vissuta [...]. Senza verità la carità scivola nel sentimentalismo. L’amore diventa un guscio vuoto, da riempire arbitrariamente. È il fatale rischio dell’amore in una cultura senza verità. Esso è preda delle emozioni e delle opinioni contingenti dei soggetti, una parola abusata e distorta, fino a significare il contrario” (*Ibid.*, n. 3).

Bisogna tener presente che un simile svuotamento può verificarsi non solo nell’attività pratica del giudicare, ma anche nelle impostazioni teoriche, che tanto influiscono poi sui giudizi concreti. Il problema si pone quando viene più o meno oscurata la stessa essenza del matrimonio, radicata nella natura dell’uomo e della donna, che consente di esprimere giudizi oggettivi sul singolo matrimonio. In questo senso, la considerazione esistenziale, personalistica e relazionale dell’unione coniugale non può mai essere fatta a scapito dell’indissolubilità, essenziale proprietà che nel matrimonio cristiano consegue, con l’unità, una peculiare stabilità in ragione del sacramento (cfr. *CIC*, can. 1056). Non va, altresì, dimenticato che il matrimonio gode del favore del diritto. Pertanto, in caso di dubbio, esso si deve intendere valido fino a che non sia stato provato il contrario (cfr. *CIC*, can. 1060). Altrimenti, si corre il grave rischio di rimanere senza un punto di riferimento oggettivo per le pronunce circa la nullità, trasformando ogni difficoltà coniugale in un sintomo di mancata attuazione di un’unione il cui nucleo essenziale di giustizia – il vincolo indissolubile – viene di fatto negato.

Illustri Prelati Uditori, Officiali ed Avvocati, vi affido queste riflessioni, ben conoscendo lo spirito di fedeltà che vi anima e l’impegno che profondete nel dare attuazione piena alle norme della Chiesa, nella ricerca del vero bene del Popolo di Dio. A conforto della vostra preziosa attività, su ciascuno di voi e sul vostro quotidiano lavoro invoco la materna protezione di Maria Santissima *Speculum iustitiae* e imparto con affetto la Benedizione Apostolica.

CARITAS IN VERITATE, SALVA IUSTITIA

SOMMARIO: 1. L’eco dell’Enciclica sociale nell’amministrazione della giustizia. 2. Il vincolo indissolubile: nucleo essenziale di giustizia. 3. Il richiamo deontologico alle virtù umane e cristiane degli operatori. 4. L’oggettività del bene chiave di volta dell’Allocuzione.

1. L’eco dell’Enciclica sociale nell’amministrazione della giustizia

IL tradizionale appuntamento all’inizio dell’anno giudiziario del Pontefice con la Rota Romana è stato dedicato all’*intreccio dei tre valori fondanti il*

ministero giudicante (giustizia, carità, verità).¹ Il Papa, come non era troppo difficile attendersi, ha voluto esplicitamente estendere il proprio recente magistero sociale al servizio giudiziario.² I riferimenti e le applicazioni della *Caritas in veritate* costituiscono, anche da un punto di vista formale, l'elemento dominante del Discorso.³ Il Santo Padre ha preso spunto insomma dal collegamento tra carità e verità per illuminare il ruolo degli amministratori della giustizia.⁴ La struttura quantomai semplice del testo è imperniata sull'analisi delle tre "parole chiave" e sul loro necessario concorso.⁵ L'insegnamento benedettino però non si limita a mettere in guardia contro una falsa "carità pseudopastorale" e un'ingannevole "verità relativistica", promuove ancora una volta la forza della ragione e la fermezza del giurista.

I Discorsi del Papa alla Rota meritano attenzione e considerazione, prima che per l'apporto teoretico del magistero petrino all'amministrazione della giustizia, per l'esplicitazione della sollecitudine del Pastore universale per la corretta esplicazione del servizio giudiziario.⁶ Lo scopo catechetico

¹ Spiega significativamente J. Hervada: «L'oggetto dell'arte del canonista è il diritto; più esattamente, la finalità dell'arte del canonista è *determinare il diritto* nel Popolo di Dio, dire il diritto, *ius dicere* o *iuris dictio*. Per sapere in cosa consiste il determinare o dire il diritto, si deve tener presente cosa è il diritto; senza un simile passaggio, l'oggetto dell'arte del canonista rimane confuso» (*Pensieri di un canonista nell'ora presente*, Venezia 2007, p. 30).

² «Farò riferimento soprattutto ad alcune considerazioni esposte nell'Enciclica *Caritas in veritate*, le quali, pur essendo considerate nel contesto della dottrina sociale della Chiesa, possono illuminare anche altri ambiti ecclesiali» (questo e i brani riportati senza indicare la fonte si riferiscono sempre al Discorso qui commentato). BENEDETTO XVI, lett. enc. «*Caritas in veritate*», 29.VI.2009, Città del Vaticano 2009 è sicuramente lo scritto magisteriale più rilevante dell'ultimo anno.

³ Alle cinque citazioni espresse dell'Enciclica, fanno seguito i quattro riferimenti a precedenti Discorsi rotali, tre alla *Dignitas connubii*, due a canoni del Codice e una al Catechismo e all'Etica nicomachea. Il semplice dato numerico non rende comunque ragione dell'effettiva pregnanza delle fonti.

⁴ Conviene aver presente che la giustizia è parte integrante dell'originario pensiero sociale di Benedetto XVI. Risultano esemplari a questo riguardo i nn. 6 e 7 dell'Enciclica che completano teoreticamente e programmaticamente la formula «*caritas in veritate*». Nel corpo dell'esposizione poi, per quanto la ricorrenza della dizione esprima spesso una nozione ampia di giustizia (compare una cinquantina di volte), sono frequenti i richiami per nulla marginali al diritto e alla giustizia in senso propriamente giuridico (cfr. ad es. nn. 32, 35, 67).

⁵ La scansione dei capoversi prevede: il saluto, l'esposizione del tema, la trattazione della giustizia, della carità (come atteggiamento degli operatori, nel suo presupposto di giustizia, nella prevenzione delle deviazioni), della verità (come presupposto delle due virtù e nell'impostazione teorica del matrimonio) e, infine, il congedo.

⁶ Il Vicario di Cristo, tenendo conto della situazione in atto, fornisce *in primis* indicazioni e criteri per l'"oggi" della Chiesa. Il valore permanente dell'insegnamento papale non deve mai trascurare quello storico-congiunturale: che cosa Pietro in questo momento ritiene utile ricordare o sottolineare ai suoi fratelli. In generale, per il valore propriamente giuridico del magistero pontificio cfr. J. LLOBELL, *Sulla valenza giuridica dei Discorsi del Romano Pontefice al Tribunale Apostolico della Rota Romana*, in questa Rivista, 17 (2005), pp. 547-564, pubblicato anche su *L'Osservatore Romano*, 6.XI.2005, pp. 7-8.

principale è sempre promuovere l'ortoprassi del giusto: *non nova ut sciatis, sed vetera ut faciatis*.⁷ Sarebbe sterile e controproducente presentare il valore e il rilievo degli spunti offerti, senza cogliere prima di tutto il contenuto dell'esortazione e la sottostante preoccupazione. Il timore chiaramente palesato da Benedetto XVI riguarda l'accondiscendenza o i cedimenti nel rigore dell'accertamento della verità del matrimonio. In questa linea, l'intervento – secondo uno stile tanto caro al Papa teologo – va alla radice del problema e si propone di esplorare il nucleo essenziale del ministero giudiziale ecclesiale per giungere all'intrinseca dipendenza della giustizia e della carità dalla verità: l'esercizio della giurisdizione per essere virtuoso richiede il rispetto del vero. L'Allocuzione del 2010 si pone dunque in perfetta continuità e sintonia con quelle precedenti: *propone il favor veritatis come chiave di volta del sistema processuale canonico*.⁸

Chiarito l'inquadramento e il messaggio di fondo del Discorso, cercheremo di seguito di approfondire la dimensione oggettiva (*infra* § 2) e soggettiva della giustizia (§ 3) delineata dal Papa e di proporre una visione d'insieme unificante (§ 4). L'invito alla *sintesi tra la coerenza concettuale e comportamentale degli operatori* ci pare d'altronde il fulcro dell'argomentazione. La scontata conclusione comunque condurrà all'obbligato rinvio al testo.

2. Il vincolo indissolubile: nucleo essenziale di giustizia

Se nell'Enciclica si parla di *caritas in veritate in re sociali*,⁹ in questo contesto l'insegnamento papale potrebbe tranquillamente specificarsi come *caritas in veritate in re matrimoniali*. Considerando l'attività giudiziaria della Chiesa, il Pontefice si concentra in modo particolare e quasi esclusivo sul processo matrimoniale di nullità; non c'è capoverso che non espliciti questa focalizzazione.¹⁰ Il riferimento alla *realtà matrimoniale* ad ogni modo non vuole

⁷ La frase è stata proposta al Papa da R. Cantalamessa, Predicatore della Casa Pontificia, nella *Predica d'Avvento del 4.XII.2009* (www.zenit.org).

⁸ Un quadro d'insieme del primo lustro di Discorsi alla Rota di Benedetto XVI non può che far emergere l'accentuazione del tema. Si può dire con somma approssimazione che se nelle Allocuzioni di Giovanni Paolo II emergeva prepotentemente il riferimento al bene della persona, in quelle del Pontefice in carica, senza per questo segnare alcuno stacco di prospettiva di fondo, il richiamo prevalente è al rispetto della verità. Cfr. in particolare i Discorsi del 2006 e 2007, in questa Rivista con i relativi commenti, M. DEL POZZO, *Nella verità, la giustizia. Considerazioni a margine della prima Allocuzione benedettina alla Rota*, vol. 18 (2006), pp. 497-523; F. PUIG, *Sulla verità e l'intrinseca natura giuridica del matrimonio*, vol. 19 (2007), pp. 483-494. Per la rilevanza del *favor veritatis* cfr. ad es. J. LLOBELL, *Processo canonico ordinario*, in *Digesto delle discipline privatistiche. Sezione civile*, vol. 15, Torino 1997, pp. 15-37.

⁹ N. 5.

¹⁰ Le espressioni matrimonio o matrimoniale compaiono ben dieci volte nelle 1660 parole del testo. Anche i frequenti riferimenti alla nullità e al vincolo avvalorano il senso dell'affermazione.

esprime solo l'oggetto principale dell'intervento ma sottolineare anche la prospettiva realista assunta: il matrimonio non è un'idea o una creazione culturale e men che mai un ideale utopico di comunione interpersonale, è un *istituto giuridico naturale* fondato sulla complementarità uomo-donna.¹¹ Il coniugio è iscritto infatti nel disegno creatore.¹² La dimensione di giustizia in questo senso è costitutiva del patto.¹³ Lo stesso Benedetto XVI in maniera suggestiva aveva così descritto il contenuto del consenso: «Amore e diritto possono così unirsi fino al punto da far sì che marito e moglie *si debbano a vicenda l'amore che spontaneamente si vogliono*». ¹⁴ La carità e la verità riflettono insomma la natura della cosa giusta. *La fundamentazione ontologica del vincolo è perciò il referente ultimo del giudizio e della sentenza.*

Il Papa ricorrendo alla più classica definizione di giustizia,¹⁵ esplicita la valenza non solo soggettiva (la disposizione dell'agente: *constans et perpetua voluntas*) ma anzitutto oggettiva della virtù (la rispondenza al bene comune dell'attribuzione del dovuto). Tale *dimensione oggettiva*, stando alle parole del Pontefice, pare che comporti una duplice proiezione: la considerazione della *rilevanza sociale delle decisioni* e la ricerca di un *punto fermo di riferimento* per ogni pronuncia.

L'indisponibilità della materia del decidere esclude ogni compromesso compiacente. La giusta soluzione della causa di nullità è legata alla sussistenza o meno del vincolo, non rappresenta la risposta ai bisogni o alle aspettative degli istanti e delle rispettive compagini familiari. La pubblicità della situazione matrimoniale determina la corrispondenza della dichiarazione con l'interesse delle parti e della comunità a vivere nella verità, superando i meri desideri o le aspirazioni dei coniugi.¹⁶ *L'accertamento richiesto trascende*

¹¹ Cfr. J. HERVADA, *Studi sull'essenza del matrimonio*, Roma 2000, pp. 207-215 (§ b. *L'unità nelle nature*, nello studio: *L'identità del matrimonio*).

¹² In occasione del conferimento del dottorato *honoris causa* da parte della Facoltà di Giurisprudenza della LUMSA J. Ratzinger ha chiarito il decisivo collegamento tra l'ordine della grazia e la razionalità del creato: «L'amore cristiano, come lo propone il discorso della montagna, non può mai divenire fondamento di un diritto statale. Esso va molto al di là ed è realizzabile almeno embrionalmente solo nella fede. Ma esso non è contro la creazione ed il suo diritto, bensì si fonda su di esso. Ove non vi è un diritto, anche l'amore perde il suo ambiente vitale» (*Lectio doctoralis*, 10.XI.1999, in *Per il diritto. Omaggio a Joseph Ratzinger e Sergio Cotta*, Torino 2000, p. 14).

¹³ Il *salva iustitia* – che nella formulazione dell'art. 72 DC tempera significativamente la tempestività –, riproposta nell'intitolazione di questo commento, non è un limite negativo ma un criterio direttivo.

¹⁴ *Discorso alla Rota 2007*, loc. cit., p. 486.

¹⁵ Cfr. *Catechismo della Chiesa Cattolica*, n. 1807; la definizione è ripresa e costituisce la falsariga dello sviluppo del testo in: BENEDETTO XVI, *Messaggio per la Quaresima 2010*, 30.XII.2009, in www.vatican.va.

¹⁶ È chiaro che l'instaurazione di una causa (salvo il remoto caso *ex can. 1674, 2° CIC*) indica il fallimento (almeno unilaterale) dell'unione coniugale e la volontà di "liberarsi" dal vincolo.

insomma i singoli sia quanto al movente che agli effetti e si riverbera sull'intero corpo ecclesiale. Il carattere di giudizio *coram Ecclesia* ha stringenti conseguenze sul ruolo del rappresentante del bene pubblico.¹⁷

Ancor più interessante sembra l'individuazione di «quella oggettività tipica della giustizia» che postula la carità.¹⁸ Non vi è dubbio che il principio di diritto invocato dal Santo Padre risieda nell'essenza stessa del matrimonio: il rispetto e la conformità dell'unione sponsale con l'ordine morale naturale. Può forse stupire che il nucleo essenziale di giustizia, il profilo intrinseco di doverosità delle nozze, venga colto *tout court* nell'indissolubilità del vincolo ma ci pare che la proprietà risponda all'integrità del consenso.¹⁹ Solo la convinzione profonda dell'intangibilità della volontà libera ma impegnativa evita il «rischio di una malintesa compassione che scadrebbe in sentimentalismo, solo apparentemente pastorale»²⁰ e una perniciosa deriva «totalitaria».²¹ Il ragionamento potrebbe essere rapportato anche all'irrevocabilità del dono tanto cara alla teologia del Papa.²² Dire che il diritto è l'oggetto della giustizia significa che *la spettanza individuale si conforma non solo alla reciprocità ma anche alla perpetuità della donazione sponsale*. Il vincolo insomma sigilla l'autenticità dello scambio. L'intersoggettività e la razionalità del giusto sottrae così il patto all'arbitrio e alla mutevolezza delle passioni e dei sentimenti.

Un ulteriore passaggio del Discorso nella stessa direzione concerne la *coerenza concettuale e dottrinale dell'attività giudicante*. L'impostazione speculativa influisce in maniera decisiva sulla ricostruzione delle vicende matrimoniali. Si può tranquillamente asserire *ad mentem Papae* che una corretta antropologia è il presupposto di una fedele diaconia giudiziaria.²³ La dichiarazione

¹⁷ Cfr. *Discorso alla Rota 2006*, loc. cit., p. 499. La *Dignitas connubii*, com'è noto, ha sottolineato l'importanza del ruolo del Difensore del vincolo nella formazione delle prove (cfr. ad es. artt. 164, 166, 174, 175 § 2, 176, 197).

¹⁸ «La carità senza giustizia non è tale, ma soltanto una contraffazione, perché la stessa carità richiede quella oggettività tipica della giustizia, che non va confusa con disumana freddezza».

¹⁹ Non a caso il vincolo è pure la *res et sacramentum* del matrimonio (*S. Th. Suppl. q. 42, a. 1, ad 5*).

²⁰ La citazione è indiretta («AAS», 82 [1990], p. 875), il Papa riprende il significativo Discorso di Giovanni Paolo II del 1990 dedicato al tema della pastoralità.

²¹ Ratzinger-Benedetto XVI ha spesso denunciato la «dittatura del relativismo» (cfr. ad es. J. RATZINGER, *Omelia della messa «pro eligendo Pontifice»*, 18.IV.2005; BENEDETTO XVI, *Udienza generale*, 5.VIII.2009, in www.vatican.va). È utile ricordare anche il chiaro monito di Giovanni Paolo II: «Varrebbe per ogni cedimento a questo riguardo quanto è stato detto saggiamente delle altre leggi relative al matrimonio: ogni loro rilassamento ha in sé una dinamica impellente, “cui, si mos geratur, divortio, alio nomine tecto, in Ecclesia tolerando via sternitur”» (*Discorso alla Rota Romana*, 4.II.1980, n. 6, «AAS», 72 [1980], p. 176).

²² Da ultimo *Messaggio per la Quaresima*, cit.

²³ Cfr. anche l'esplicito richiamo ai principi dell'antropologia cristiana contenuto nel Proemio e negli artt. 56 § 4 e 205 § 2 della *Dignitas connubii*.

del giusto richiede infatti l'adeguata valutazione della capacità e sincerità dei nubenti, senza riserve o pregiudizi circa il *favor matrimonii* e lo *ius connubii*.²⁴ La possibile insufficienza della «considerazione esistenziale, personalistica e relazionale dell'unione coniugale» non sminuisce l'apporto di tali approcci ma invita ad una visione ontologica e metafisica piena e completa.²⁵ I contegni espressamente denunziati (pastoralismo oltranzistico, strumentalizzazione della verità, arrendevole sentimentalismo) offrono una conferma o una prova di resistenza, per così dire, *ex negativo* dell'intento di prevenire o arrestare ogni cedimento al «pensiero debole». La distorsione più insinuante e perniciosa comunque deriva dall'addebitare ogni difficoltà coniugale ad un difetto genetico del rapporto. La preconcepita sintomaticità dell'istanza presentata riduce se non elimina l'esigenza della prova e rischia di trasformarsi in una disarmante certificazione giudiziale della nullità.

3. Il richiamo deontologico alle virtù umane e cristiane degli operatori

La dimensione «soggettiva» della giustizia riguarda la qualità morale degli «operatori di diritto». In un'attività tipicamente prudenziale quale l'«arte del giusto» il saper fare è indissociabile dal contegno personale dell'agente: scienza ed etica sono come due facce di una stessa medaglia. Il Pontefice ribadisce anzitutto l'inseparabilità dei due profili,²⁶ invoca quindi quell'«alto esercizio delle virtù umane e cristiane, in particolare della prudenza e della giustizia, ma anche della fermezza» necessario a conformare la *iustitia animata*.²⁷ La concezione sapienziale della Chiesa ha sempre ritenuto che il processo non può prescindere dal concorso del fattore umano e che anzi la garanzia del funzionamento del sistema non risiede tanto nella bontà delle regole o dell'apparato ma nella probità e determinazione dei suoi ministri,²⁸

²⁴ Circa lo *ius connubii* come fondamento del sistema matrimoniale vigente cfr. H. FRANCESCHI, *Riconoscimento e tutela dello "ius connubii" nel sistema matrimoniale canonico*, Milano 2004, pp. 373-417.

²⁵ Benedetto XVI non pare affatto insensibile a un orientamento personalistico nell'amministrazione della giustizia, ma lo proietta in un orizzonte di senso e di valore autentico e complessivo: vivere in conformità oggettiva «con la verità della propria condizione personale» (abbiamo trasformato in positivo l'argomentazione svolta dal Pontefice).

²⁶ Anche da un punto di vista formale i due fronti vengono assommati nell'unico capoverso dedicato alla giustizia.

²⁷ L'immagine Aristotelica ripresa da S. Tommaso della *quaedam iustitiam animatam* qui adoperata è frequente nei Discorsi alla Rota: cfr. Discorsi del 1944 (n. 2.a), 1968, 1969, 1971 (n. 4.c), 1979 (n. 2), in G. ERLEBACH (a cura di), *Le allocuzioni dei Sommi Pontefici alla Rota Romana (1939-2003)*, Città del Vaticano 2004.

²⁸ «Gli autentici mutamenti sociali sono effettivi e duraturi soltanto se fondati su decisi cambiamenti della condotta personale. (...) Alle persone competete evidentemente lo sviluppo di quegli atteggiamenti morali, fondamentali in ogni convivenza che voglia dirsi veramente umana (giustizia, onestà, veracità, ecc.), che in nessun modo potrà essere semplicemente attesa da

interessa tuttavia notare che il richiamo papale non è né meramente ripetitivo né generico o vagamente paternalistico, è illuminante, determinato e puntuale. Nella concezione benedettina la sintesi vitale tra teoria e prassi dell'attribuzione del dovuto è essenziale per assicurare il bene delle persone. Di seguito pertanto inquadriamo brevemente la questione deontologica e ne illustreremo le principali conseguenze operative.

Nel trittico proposto (giustizia, carità, verità) non vi è un'omogeneità di concetti: la giustizia e la carità sono virtù, mentre la verità è la percezione della realtà delle cose.²⁹ La diversità non riguarda solo le facoltà coinvolte (la volontà o l'intelletto) ma, soprattutto, il contributo dell'agente (attivo nei primi due casi, passivo nel terzo). Il vero non è un valore ma uno stato (la conformità della specie intellegibile appresa con la realtà).³⁰ Orbene, la centralità della *veritas* in tutto il Discorso non fa che riconoscere la pregiudizialità dell'acquisizione del *suum ius*. L'antiorità del diritto rispetto alla giustizia è il presupposto della dazione del debito (giustizia) informato dalla carità.³¹ Percepire lo stacco tra il piano ontologico (del vero e del giusto) e quello assiologico (delle virtù) aiuta a comprendere la portata perfetta ma non autosufficiente della deontologia. Decisiva è la distinzione tra l'oggetto della giustizia che si concretizza nel bene giuridico dovuto e l'atteggiamento morale richiesto. Il ripetuto invito a non prescindere mai dall'essenza del matrimonio indica proprio questo sicuro riferimento al diritto in senso metafisico. Il voler essere giusto e caritatevole presuppone non solo la rettitudine ma la scienza del dovuto.³² L'invito paolino ad operare la verità nella carità ben può riassumere il rapporto tra i due ambiti e il fine ultimo del processo.³³ La deontologia insomma segue la verità del fatto e l'oggettività dello *ius*.

altri o delegata alle istituzioni» (PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA GIUSTIZIA E DELLA PACE, *Compendio della dottrina sociale della Chiesa*, Città del Vaticano 2004, n. 134, p. 71). Anche in ambito giudiziale è abbastanza ricorrente questa considerazione, basta citare ad es. la conclusione del Proemio della *Dignitas connubii*.

²⁹ L'impostazione tomista classica considera la verità come l'*adaequatio rei et intellectus* (*De veritate*, q. 1, a. 2, c).

³⁰ La corrispondente virtù sarebbe semmai la veracità. Nell'ambito giudiziale tuttavia la veracità, almeno per quanto riguarda la funzione giudicante e pubblico-rappresentativa (Difensore del vincolo e Promotore di giustizia), non è un'aspirazione ma una previa assicurazione.

³¹ Senza diritto in questa materia non c'è né giustizia né tantomeno carità. J. Hervada chiarisce: «Per comprendere bene la giustizia bisogna tener presente il seguente principio fondamentale: *la giustizia segue il diritto*. Non ci può essere un atto di giustizia laddove non vi sia un titolo ad una certa cosa, dove la cosa non sia – in virtù di un titolo – qualcosa di dovuto, un diritto. La giustizia è la virtù di dare compimento e di rispettare il diritto, non la virtù di crearlo» (*Introduzione critica al diritto naturale*, Roma 1990, p. 12).

³² Non è casuale ad esempio che le sentenze di nullità siano essenzialmente dichiarative: accertano un fatto, non creano una situazione.

³³ «*Veritatem autem facientes in caritate*» (*Ef* 4,15).

Per quanto attiene alla *figura del giudice*, il Pontefice propone due ordini di indicazioni: la virtuosità della *iurisdictio* ed il calore umano dei ministri.

Le *virtù umane e cristiane* costituiscono un *continuum* e un complesso. Il ragionamento svolto nel Discorso manifesta patentemente il collegamento e la connessione tra l'ordine naturale e quello soprannaturale.³⁴ L'espressa menzione delle virtù cardinali da esercitare (prudenza, giustizia e forza) non è, tra l'altro, esaustiva ma specificativa. La giurisdizione si apre a tutto lo spettro dei valori. Lo stesso cenno della forza inoltre non è affatto residuale, costituisce anzi un dato importante e, forse, l'aspetto più innovativo negli insegnamenti alla Rota.³⁵ Superare le difficoltà derivanti dal contrariare le aspettative delle parti o eludere i condizionamenti sociali connota sicuramente come arduo e oneroso il bene da conseguire (l'accertamento della verità sul matrimonio). Le facilitazioni e le "scappatoie" pseudo-pastoraliste d'altronde tradiscono il senso della missione del giurista. Per contro lentezze o ritardi ingiustificati ledono la ragionevolezza dei tempi del giudizio e contrastano con lo zelo della prudenza.³⁶ La celerità («*quam primum*») è un dovere non assoluto, anzi espressamente subordinato alla giustizia («*salva iustitia*»), ma non per questo secondario e trascurabile.³⁷

Tra le distorsioni precedentemente elencate (*supra* § 2) non abbiamo citato la «disumana freddezza» perché è un vizio che non riguarda tanto lo sviamento dall'esito della causa quanto il *modus procedendi*. Lo *speculum iustitiae* che è la Chiesa richiede però una forma di giustizia superiore che renda amabile (sicuramente non odioso o ingrato) l'accertamento del vero. Il Papa non manca dunque di sottolineare il *concorso del "valore aggiunto" della pastoraltà*.³⁸ Anche in questo caso la triplice esemplificazione è meramente indicativa. La vicinanza del Tribunale non è solo un dato fisico raccomandabile, ma anche un atteggiamento di disponibilità e attenzione verso le persone. La solerzia e determinazione nel tentativo di conciliazione è una concreta manifestazione dell'istanza pacificatoria della giustizia ecclesiale.³⁹ La cordia-

³⁴ «La giustizia è "inseparabile dalla carità", intrinseca ad essa». È assodato che parlando di giustizia e di carità ci si riferisce a distinte tipologie di virtù (cfr. *Compendio del Catechismo della Chiesa Cattolica*, nn. 378 e 384).

³⁵ Mentre i riferimenti alla prudenza e alla giustizia sono ripetuti e costanti, la forza compare in pochissime occasioni (in genere come invocazione del dono dello Spirito Santo).

³⁶ La *solertia* è parte costitutiva della prudenza (cfr. J. PIEPER, *La prudenza*, Brescia/Milano 1999, pp. 31-52).

³⁷ Cfr. can. 1453 CIC; art. 72 DC, richiamato nel Discorso. Circa la notevole variabilità della durata dei processi cfr. il ns. *Statistiche delle cause di nullità matrimoniale 2001-2005: "vecchi" dati e "nuove" tendenze*, in H. FRANCESCHI - M.A. ORTIZ (a cura di), *Verità del consenso e capacità di donazione. Temi di diritto matrimoniale e processuale canonico*, Roma 2009, pp. 461-466.

³⁸ Cfr. il ns. *Nella verità, la giustizia*, cit., pp. 522-523.

³⁹ Cfr. il ns. *Riflessioni sul ruolo della fede e della ragione nel processo canonico*, in corso di pub-

lità e la sensibilità del giudice è un notevole incentivo al clima di apertura e collaborazione che è il presupposto di un proficuo svolgimento del giudizio.⁴⁰ In definitiva, la premura del magistrato riscalda l'ambiente giudiziario e stimola la cooperazione delle parti.

Chi sono gli "operatori di diritto" interessati dall'ammonizione pontificia? Tutti coloro che intervengono nel processo: «Tutti coloro che operano nel campo del Diritto, ognuno secondo la propria funzione, devono essere guidati dalla giustizia». Il Papa però riserva un'attenzione particolare non solo ai giudici ma anche agli avvocati. La specificazione dell'*obbligo deontologico dei patroni* è duplice: il «rispetto della verità delle prove» e il rifiuto di cause insostenibili.⁴¹ Il primo dovere riguarda la *correttezza nella formazione del materiale istruttorio* che costituisce la vera e propria anima del processo. Contrasta patentemente con la richiesta cooperazione alla ricerca della verità imposta dalla concezione istituzionale del processo canonico non solo assumere dati consapevolmente falsi ma anche piegare o strumentalizzare la ricostruzione dei fatti al sostegno della propria tesi difensiva.⁴² Il ruolo dichiaratamente di parte del difensore trova un limite naturale nell'onestà intellettuale e procedimentale del professionista. L'indicazione riguarda insomma la scelta, la raccolta e la valutazione dei mezzi di prova. L'altra grave responsabilità additata concerne il *divieto dell'assunzione di cause indifendibili*. L'"oggettiva insostenibilità" non pare riconducibile al semplice dubbio circa la fondatezza del giudizio ma alla sicurezza dell'insussistenza dei suoi presupposti.⁴³

blicazione negli Atti del Convegno "La fede e la ragione" promosso dalla Pontificia Università della Santa Croce, Roma 26-27 febbraio 2009, § 2.

⁴⁰ Il *veritatem facientes in caritate* prima citato (*supra* nt. 33) trova non a caso un testuale riscontro nell'art. 65 §§ 2-3 DC richiamato dal Papa.

⁴¹ Riguardo al tema deontologico forense è molto stimolante l'articolo di G. MIOLI, *Per un codice deontologico forense canonico: sono maturi i tempi?*, «Quaderni di diritto ecclesiale», 23 (2010), pp. 32-68. La conclusione dell'A. è perentoria: «L'auspicio quindi è che il vuoto venga quanto prima colmato».

⁴² Per la concezione istituzionale cfr. PIO XII, *Discorso alla Rota Romana*, 2.x.1944, «AAS», 36 (1944), pp. 281-290; J. LLOBELL, *Il patrocinio forense e la «concezione istituzionale» del processo canonico*, in P.A. BONNET - C. GULLO (a cura di), *Il processo matrimoniale canonico*, Città del Vaticano 1994², pp. 439-478.

⁴³ Non si richiede insomma una convinzione positiva (per quanto sia auspicabile per l'efficace esercizio del patrocinio) ma almeno l'assenza, per così dire, di una "certezza morale negativa". L'obbligazione del professionista tra l'altro si configura sempre come un'obbligazione di mezzi e non di risultato. Prescrive in maniera esemplare l'art. 6 § 4 delle *Norme circa il regime amm. e le questioni economiche dei TER italiani e l'attività di patrocinio svolta presso gli stessi* della CEI (30.III.2001): «Il patrono stabile [il principio vale a maggior ragione per il libero professionista] può non accettare l'incarico per una determinata causa ovvero rinunciare in corso di causa all'incarico assunto, se legittimamente impedito o se ritenga, in scienza e coscienza, di non poter continuare a svolgerlo» («Notiziario CEI» 2001, p. 80). Cfr. anche J. LLOBELL, *I patroni stabili e i diritti-doveri degli avvocati*, in questa Rivista, 13 (2001), pp. 71-91.

La coscienza dell'avvocato è il primo filtro all'inoltro di azioni pretestuose. È evidente tra l'altro che un comportamento scientemente disavveduto si traduce verosimilmente pure nella violazione della verità della prova. Il riferimento ai legali di fiducia non esclude certo i patroni stabili dal rispetto della stessa prescrizione, esalta piuttosto il fondamento del dovere: l'esigenza di non tradire la natura fiduciaria del rapporto di patrocinio.⁴⁴

4. *L'oggettività del bene chiave di volta dell'Allocuzione*

Qual è l'"idea madre" del Discorso papale?

Il concetto centrale o la dottrina di fondo che il Santo Padre ha inteso ribadire in quest'occasione è sicuramente «l'amore alla verità» e «la ricerca del vero».⁴⁵ Questo messaggio è probabilmente il nucleo stesso di tutto il Pontificato di Benedetto XVI, trova però un'applicazione particolarmente felice e rispondente nell'ambito processuale. La logica dello strumento giudiziale è infatti indissociabile dal suo dichiarato fine.⁴⁶ Tale costante richiamo del magistero benedettino, oltre ad avere un'intrinseca validità, assume una significativa portata ermeneutica: coglie il collegamento ontologico ed esistenziale delle due virtù con il loro presupposto veritativo.⁴⁷ Il superamento di ogni apparente antinomia tra diritto e pastorale risiede appunto nella *dilectio veritatis*.⁴⁸ La *reductio ad unum* della tripartizione proposta (giustizia, carità, verità) è costituita dall'affermazione dell'oggettività del bene. Non pare affatto casuale che il riferimento alla stringenza del reale ricorra con tanta frequenza nel Discorso.⁴⁹ L'elemento unificatore, ciò che compen-

⁴⁴ Circa la natura fiduciaria del rapporto, anche per quanto concerne i patroni stabili cfr. G. MIOLI, *La remunerazione degli avvocati nei giudizi di nullità matrimoniale*, Città del Vaticano 2009, pp. 100-109 e 245-255.

⁴⁵ «Vorrei oggi sottolineare come sia la giustizia, sia la carità, postulino l'amore alla verità e comportino essenzialmente la ricerca del vero».

⁴⁶ Cfr. J. LLOBELL - M. DEL POZZO, *Diritto processuale canonico. Lineamenti delle lezioni (Cap. I. Amore alla verità e scienza processuale canonica)*, in fase di ultimazione e di prossima pubblicazione. A prescindere dalla specifica natura del processo di nullità matrimoniale (per definizione dichiarativo), il giudizio ha sempre un aspetto di cognizione e un contenuto di accertamento.

⁴⁷ La verità, come abbiamo ripetutamente ribadito, non è un'inclinazione della volontà ma un fatto.

⁴⁸ «In questo primo incontro con voi preferisco concentrarmi piuttosto su ciò che rappresenta il fondamentale punto di incontro tra diritto e pastorale: l'amore per la verità» (*Discorso alla Rota del 2006*, loc. cit., p. 498).

⁴⁹ Ci sembrano indicative le seguenti espressioni del Discorso commentato: «(cause) oggettivamente sostenibili»; «oggettività tipica della giustizia»; «contrasto oggettivo con la verità della propria condizione personale»; «giudizi oggettivi sul singolo matrimonio»; «punto di riferimento oggettivo per le pronunce circa la nullità». Il corsivo è nostro, ci sembra però che non sia improprio ritenere che l'oggettività racchiuda un preciso e ben consapevole orizzonte di senso nel pensiero del Papa.

dia e sintetizza il ragionamento proposto, è proprio l'intersoggettività della verifica. L'essenza o la natura del coniugio non è alterabile o manipolabile a discrezione degli interessati e neppure dei pastori d'anime.⁵⁰ Il *verum* si impone sulle istanze ed esigenze soggettive proprio per rispondere in maniera insopprimibile al bene comune dei singoli e della collettività.⁵¹

Il riconoscimento dell'*oggettività del bene giuridico*⁵² ci sembra dunque la garanzia più sicura dell'armonia e della complementarità tra giustizia, carità e verità (la carità fondata sulla verità eccede la giustizia, ma la presuppone ineludibilmente).⁵³

Il Papa però non si limita a individuare il valore da perseguire, addita anche disfunzioni e pericoli. Un uguale fattore di sintesi può essere colto nel versante negativo nella *strumentalizzazione*. L'opposto del realismo metafisico non sono solo il positivismo e l'idealismo quant'anche il soggettivismo morale e giuridico, che può trovare nel funzionalismo una perniciosa manifestazione. La minaccia peggiore per il processo canonico sta nel piegare la *ratio* del mezzo alla malintesa regolarizzazione delle situazioni matrimoniali.⁵⁴ L'uso strumentale del giudizio trova una peculiare espressione in ciascuno dei tre capisaldi affrontati. Nel versante della giustizia si palesa come *tecnicismo burocratico*.⁵⁵ Nel fronte della carità si connota come *pseudopastoralismo*.⁵⁶ Nel profilo veritativo si presenta come *relativismo*.⁵⁷ In fondo si ricade sempre nell'erroneo assioma secondo cui il fine giustifica i mezzi (in questo caso lo stravolgimento del mezzo processuale). I tre vizi che sfigurano l'immagine del diritto, come acutamente adombra lo stesso Romano Pontefice, comportano una distorsione dell'autentica connotazione euristica dello *ius canonicum*. In discussione è la dignità del processo e della persona.

⁵⁰ È estremamente indicativa la precisazione a proposito del consenso: «*qui nulla humana potestate suppleri valet*» del can. 1057 § 1 CIC.

⁵¹ Il concetto di bene comune implica sempre il rispetto degli interessi di tutti e di ciascuno (cfr. *Compendio della dottrina sociale della Chiesa*, cit., n. 164, p. 89).

⁵² Bisogna anche tener conto della peculiarità della fattispecie matrimoniale: il matrimonio è un'istituzione giuridica con fondamento nella realtà (*supra* nt. 11).

⁵³ «Non esiste vera carità senza giustizia, né giustizia senza verità» (P. GEFAELL, *Fondamenti e limiti dell'oikonomia nella tradizione orientale*, in questa Rivista, 12 [2000], p. 432). La felice assonanza della frase evidenzia anche la circolarità dell'argomentazione: la verità si ritrova nel punto di partenza e di arrivo (autenticità dell'amore).

⁵⁴ Seguendo questo approccio, bisogni e aspettative utilitaristici (se non egoistici) diventano primari e determinanti.

⁵⁵ «Il Diritto Canonico, a volte, è sottovalutato, come se esso fosse un mero strumento tecnico al servizio di qualsiasi interesse soggettivo, anche non fondato sulla verità».

⁵⁶ «Occorre rifuggire da richiami pseudopastorali che situano le questioni su un piano meramente orizzontale, in cui ciò che conta è soddisfare le richieste soggettive per giungere ad ogni costo alla dichiarazione di nullità».

⁵⁷ «La stessa verità, pur invocata a parole, tenderebbe così ad essere vista in un'ottica strumentale, che l'adatterebbe di volta in volta alle diverse esigenze che si presentano».

Si è accennato alla *dilectio veritatis* come dato ricorrente nel pensiero di Benedetto XVI, un'altra costante del suo magistero è che la chiarezza e semplicità di dottrina contiene quasi sempre (il presente Discorso non è certo un'eccezione) più di quel che sembra. Buona ri-lettura!

MASSIMO DEL POZZO